Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 26 marzo 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 119.

Autorizzazione alla « Fondazione pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità — consistente in un libretto e titoli depositati presso la Banca Popolare di Novara - Succursale di Aosta, ammontante a L. 5.148.145 quale parte attiva, e a L. 2.246.060 quale parte passiva — disposta dalla defunta signora Bertani Ines vedova Albertella, con testamento olografo a rogito dott. Germano Olietti, notaio residente in Aosta, in data 4 febbraio 1963, repertorio 9192, raccolta 3869.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. 120.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal defunto Servetti Aleandro Enrico Roberto con testamento olografo del 21 agosto 1961, pubblicato con atto a rogito avv. Hervè Benedetti, notaio in Cairo Montenotte in data 7 febbraio 1964, repertorio n. 31545.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 121.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), ad accettare una donazione.

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad accettare dal comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), la donazione — disposta con atto a rogito signor Monti Guido, notaio in Spinetoli, in data 12 agosto 1939 rep gen. 4183 — di un appezzamento di terreno della superficie di « tavole una, pari ad are dieci », sito nel Comune anzidetto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 122.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla signora Marianna o Anna Genovese, per il prezzo di L. 9.000.000, il vano-magazzino sito in Siracusa alla piazza Foro Siracusano nn. 28 e 29, per l'ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Massalubrense (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 gennaio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Massalubrense;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Massalubrense;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituente la porzione terminale della penisola sorrentina, che forma, nel suo insieme e con tutti i suoi Comuni, già vincolati, un comprensorio territoriale di incomparabile valore paesistico e ambientale. Il territorio di Massalubrense, infatti, è una delle parti più valide paesisticamente perchè interessata dalla presenza dei due golfi, quello di Napoli e quello di Salerno, e dalla vicinanza con l'isola di Capri. I punti di vista dal mare sono di ampia e continua estensione, senza alcuna soluzione di continuità, perchè da esso è visibile tutto il territorio costiero, anche al di sopra di quota + 100, dal confine del comune di Sorrento, già vincolato, fino alla punta della Campanella, sul Golfo di Napoli, e dalla punta della Campanella fino al confine del comune di Positano, anche esso vincolato, sul golfo di Salerno. Fanno parte del complesso paesistico-naturale i nuclei abitati di Villazzano, S. Montano, il Deserto, Massa Centro, Marina di Lobra, SS. Annunziata, S. Andrea, Marciano, Termini, Mitigliano, Recommone, Marina Trapolla, S. Agata, Marina del Cantone, Nerano, Croce Torca, Monticello, Schiazzano ed altri; alcune di queste località si trovano molto al di sopra di quota + 100 e sono reciprocamente visibili, anche se non simultaneamente; quindi il reciproco rapporto urbanistico e visivo tra le frazioni, determina una quantità di punti di vista, passivi ed attivi, che costituiscono la caratteristica principale del Comune, e gli elementi del suo interesse turistico e paesistico. La composizione edilizia delle frazioni, il loro rapporto dimensionale e spaziale, rappresentano l'elemento positivo dell'intervento dell'uomo nella evoluzione storica, formale ed urbana del territorio. Le zone a monte della via Sorrento-Massalubrense S. Agata sono godibili, dai tornanti stessi della strada provinciale e in parte da quella Statale n. 145, in una sequenza visiva del massimo valore ambientale; le zone a valle delle stesse strade sono doppiamente visibili dai tornanti prima da valle e poi da monte; sono anche visibili le parti vallive della zona costiera, secondo direzioni limitate e determinate dalle insenature, sopratutto, dai costoni affiancati che formano le valli. Inoltre i sopramenzionati nuclei abitati sono anche, indipendentemente dai rilevanti caratteri di « quadri » e « punti di vista », pregevoli documenti di ambienti ed architetture « spontanee », create da un'antica civiltà, e maggiormente degni, quindi, di essere tutelate dalla legge;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Massalubrense ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Massalubrense provveda all'affissione

della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 19 (*Stralcio*)

Il 18 gennaio 1965 nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Campania, in Palazzo Reale, si è riunita, previo invito del presidente, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli per discutere gli argomenti di cui all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) MASSALUBRENSE - Vincolo sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la Commissione, all'unanimità, con il parere favorevole del sindaco;

Premesso che tutti gli altri Comuni della penisola sorrentina, di cui quello di Massalubrense rappresenta la porzione terminale, sono già sottoposti, nel loro insieme, al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Rilevato che le stesse peculiari caratteristiche panoramiche si riscontrano nel comune di Massalubrense che non è che una parte, tra l'altro limitata, di tutto un comprensorio territoriale di incomparabile valore paesistico e ambientale, riconferma la proposta di vincolo dell'intero territorio di Massalubrense ai sensi dei comma terzo e quarto dell'art. 1 della legge n. 1497, già espressa nella seduta del 12 ottobre 1959, di cui al verbale n. 41.

Il territorio di Massalubrense, infatti, è una delle parti più valide paesisticamente perchè interessata dalla presenza dei due golfi, quello di Napoli e quello di Salerno, e dalla vicinanza con l'isola di Capri. I punti di vista dal mare sono di ampia e continua estensione, senza alcuna soluzione di continuità, perchè da esso è visibile tutto il territorio costiero, anche al di sopra di quota + 100, dal confine del comune di Sorrento, già vincolato, fino alla punta della Campanella, sul golfo di Napoli, e dalla punta della Campanella fino al confine del comune di Positano, anche esso vincolato, sul golfo di Salerno.

Fanno parte del complesso paesistico-naturale i nuclei abitati di Villezzano, S. Montano, il Deserto, Massa centro, Marina di Lobra, SS. Annunziata, S. Andrea, Marciano, Termini, Mitigliano, Reccommone, Marina Trapolla, S. Agata, Marina del Cantone, Nerano, Croce Torca, Monticello, Schizzano ed altri; alcune di queste località si trovano molto al di sopra di quota + 100 e sono reciprocamente visibili, anche se non simultaneamente; quindi il reciproco rapporto urbanistico e visivo tra le frazioni, determina una quantità di punti di vista, passivi ed attivi, che costituiscono la caratteristica principale del Comune, e gli elementi del suo interesse turistico e paesistico.

La composizione edilizia delle frazioni, il loro rapporto dimensionale e spaziale, rappresentano l'elemento positivo dell'intervento dell'uomo nella evoluzione storica, formale ed urbana del territorio.

Le zone a monte della via Sorrento-Massalubrense-S. Agata sono godibili, dai tornanti stessi della strada provinciale e in parte da quella statale n. 145, in una sequenza visiva del massimo valore ambientale; le zone a valle delle stesse strade sono doppiamente visibili dai tornanti prima da valle e poi da monte; sono anche visibili le parti vallive della zona costiera, secondo direzioni limitate e determinate dalle insenature, sopratutto, dai costoni affiancati che formano le valli.

Inoltre i sopramenzionati nuclei abitati sono anche, indipendentemente dai rilevanti caratteri di «quadri» e «punti di vista», pregevoli documenti di ambienti ed architetture «spontanee», create da un'antica civiltà, e maggiormente degni quindi, di essere tutelate dalla legge.

Esaurito l'argomento, si passa al secondo punto dello ordine del giorno.

(*Omissis*).

Il presidente: CERIANI

Il segretario: PERITO

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Treviso-Istrana. (Decreto di rettifica).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 437 del 13 novembre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Treviso-Istrana;

Considerato che il predetto decreto ministeriale determina i dati relativi sia alla pista principale dell'aeroporto di Treviso-Istrana, sia alla pista sussidiaria che in effetti non è mai stata realizzata;

Considerato che occorre stralciare dal citato decreto i dati relativi alla suddetta pista sussidiaria;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale sono stati erroneamente determinati, nel predetto decreto ministeriale, con la dizione:

testata a 264° mt. 42.50 - testata a 84° mt. 41.70 anzichè con la esatta dizione che deve essere la seguente:
testata W mt. 41.70 - testata E mt. 42.50;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 437 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964, è rettificato nel senso che dallo stesso sono stralciati tutti i dati relativi alla pista sussidiaria dell'aeroporto di Treviso-Istrana per il motivo di cui in narrativa.

Lo stesso decreto è anche rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale, come segue:

testata W mt. 41.70 - testata E mt. 42.50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle Intendenze di finanza durante l'anno 1966.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1966 da ciascuna Intendenza;

Determina:

Le Intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1966, agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

INTENDENZA DI FINANZA	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	3	5	—
Alessandria	70	15	5
Ancona	20	35	20
Aosta	8	8	—
Aquila	25	18	10
Arezzo	15	40	20
Ascoli Piceno	30	24	80
Asti	20	80	—
Avellino	1	—	—
Bari	15	12	6
Belluno	10	35	10
Benevento	10	10	5
Bergamo	10	20	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	12	15	—
Brescia	20	60	—
Brindisi	10	10	10
Cagliari	12	5	—
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	20	10	—
Caserta	3	2	—
Catania	15	4	2
Catanzaro	10	6	6
Chieti	4	4	3
Como	18	36	10
Cosenza	12	12	—
Cremona	12	100	3
Cuneo	12	50	—
Enna	3	3	3
Ferrara	25	5	40
Firenze	20	70	25
Foggia	5	5	—
Forlì	24	14	6
Frosinone	40	20	70
Genova	60	100	—
Gorizia	8	30	30
Grosseto	8	40	30
Imperia	6	18	—
La Spezia	35	60	—
Latina	30	12	70
Lecce	4	6	2
Livorno	4	12	12
Lucca	20	60	20
Macerata	20	20	50
Mantova	30	40	10
Massa Carrara	15	30	2
Matera	4	4	—
Messina	36	18	6
Milano	50	10	3
Modena	12	10	4
Napoli	5	55	—
Novara	10	150	10
Nuoro	6	8	—
Padova	10	80	30
Palermo	10	10	—
Parma	40	50	20
Pavia	20	120	10
Perugia	25	60	20
Pesaro	5	10	5
Pescara	10	10	12
Piacenza	15	65	5
Pisa	6	10	21
Pistoia	7	25	8
Pordenone	15	80	15
Potenza	3	2	1
Ragusa	15	20	4
Ravenna	6	18	10
Reggio Calabria	24	6	—
Reggio Emilia	25	35	8
Rieti	20	6	15
Roma	90	120	200
Rovigo	20	15	10
Salerno	10	10	—
Sassari	12	25	2
Savona	8	46	—
Siena	20	50	20
Siracusa	10	3	2
Sondrio	4	12	—
Taranto	4	2	—
Teramo	48	10	20
Terni	36	36	96
Torino	30	120	10
Trapani	—	10	—
Trento	25	180	5
Treviso	10	110	35
Trieste	24	60	24
Udine	40	160	50
Varese	30	65	15
Venezia	20	70	30
Vercelli	10	70	—
Verona	20	80	20
Vicenza	36	160	50
Viterbo	24	12	120

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1966
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 115

(2348)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1966.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Udine ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 20 giugno 1939, n. 976;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735;

Visti i propri decreti 10 ottobre 1956 e 10 dicembre 1964;

Considerato che, in seguito alla istituzione nel circondario di Pordenone dell'Ufficio circondariale per i servizi tecnici erariali e del Catasto, si rende necessario, ai fini delle verificazioni periodiche per rilevare ed accertare i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del Catasto terreni, ripartire i Comuni della provincia di Udine in due distinte zone di cinque gruppi cadauna, delle quali l'una comprendente i Comuni del circondario di Pordenone e l'altra quelli esterni ad esso;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella, predisposta congiuntamente dall'Ufficio tecnico erariale di Udine e dall'Ufficio circondariale per i servizi tecnici erariali e del Catasto di Pordenone, indicante la ripartizione in due distinte serie di cinque gruppi cadauna dei Comuni della provincia di Udine e l'anno in cui, a cominciare dal 1967, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo 4° del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Udine agli effetti delle verificazioni periodiche per il rilevamento e l'accertamento dei cambiamenti da introdurre negli atti del catasto terreni, contemplate nel titolo 4° del regolamento per la conservazione del catasto stesso, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, in due serie di cinque gruppi ciascuna.

SERIE I

Comuni del Circondario di Pordenone

GRUPPO I

(Verificazione anno 1967)

Distretto di Spilimbergo:
Castelnovo del Friuli - Clauzetto - Porgària nel Friuli - Meduno - Pinzano al Tagliamento - San Giorgio della Richinvelda Sequals - Spilimbergo - Tramonti di Sotto - Travesio - Vito d'Asio.

GRUPPO II

(Verificazione anno 1968)

Distretto di Maniago:
Barcis - Cimolais - Claut - Erto e Casso.

Distretto di Pordenone:
Aviano - Brugnera - Budoia - Caneva - Fontanafredda - Polcenigo - Roveredo in Piano - Sacile.

GRUPPO III

(Verificazione anno 1969)

Distretto di Maniago:
Arba - Cavasso Nuovo - Fanna - Vivaro.

Distretto di Pordenone:
Azzano Decimo - Cordenons - Fiume Veneto - Pasiano di Pordenone - Prata di Pordenone - Zoppola.

GRUPPO IV

(Verificazione anno 1970)

Distretto di Maniago:
Andreis - Frisanco - Maniago - Montereale Valcellina.

Distretto di Pordenone:
Porcia Pordenone - San Quirino.

Distretto di Spilimbergo:
Tramonti di Sopra.

GRUPPO V

(Verificazione anno 1971)

Distretto di San Vito al Tagliamento:
Arzene Casarsa della Delizia Chions - Cordovado Morsano al Tagliamento Pravisdomini San Martino al Tagliamento - San Vito al Tagliamento Sesto al Reghena - Valvasone.

SERIE II

Comuni compresi nella giurisdizione dell'Ufficio tecnico erariale di Udine.

GRUPPO I

(Verificazione anno 1967)

Distretto di Palmanova:
Bagnaria Arsa Bicinicco - Carlino - Castions di Strada - Gonars Marano Lagunare - Palmanova - Porpetto - San Giorgio di Nogaro Santa Maria la Longa - Trivignano Udinese.

Distretto di San Daniele del Friuli:
Colloredo di Monte Albano Coseano - Dignano - Fagagna - Flaibano Majano Moruzzo - Ragogna - Rive d'Arcano - San Daniele del Friuli - San Vito di Fagagna.

GRUPPO II

(Verificazione anno 1968)

Distretto di Cervignano:
Torviscosa.

Distretto di Cividale del Friuli:
Attimis Buttrio - Cividale del Friuli - Corno di Rosazzo - Drenchia Faedis Grimacco - Manzano - Moimacco - Povoletto - Premariacco Prepotto Pulfero Remanzacco San Giovanni al Natisone - San Leonardo - San Pietro al Natisone Savogna - Stregna - Torreano.

GRUPPO III

(Verificazione anno 1969)

Distretto di Pontebba:
Chiusaforte Dogna - Moggio Udinese - Pontebba (Sezione Pontebba) - Resia - Resiutta.

Distretto di Udine:
Basiliano - Campoformido - Lestizza - Martignacco - Mereto di Tomba - Mortegliano - Pagnacco Pasian di Prato - Pavia di Udine - Pozzuolo del Friuli - Pradamano - Reana del Roiale - Tavagnacco - Udine.

GRUPPO IV

(Verificazione anno 1970)

Distretto di Codroipo:
Bertiolo - Camino al Tagliamento - Codroipo - Sedegliano - Talmassons - Varmo.

Distretto di Tolmezzo:
Amaro - Ampezzo - Arta - Cavazzo Carnico - Cercivento - Comeglians Enemonzo - Forni Avoltri - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Lauco - Ligosullo - Ovaro - Paluzza - Paularo - Prato Carnico - Preone - Ravascletto - Raveo - Rigolato - Sauris - Socchieve - Sutrio - Tolmezzo - Treppo Carnico - Verzégnis - Villa Santina - Zuglio.

GRUPPO V

(Verificazione anno 1971)

Distretto di Gemona del Friuli:
Artegna - Bordano - Bùia - Gemona del Friuli - Montenars - Osoppo - Trasàghis - Venzone.

Distretto di Latisana:
Latisana - Lignano Sabbiadoro - Muzzana del Turgnano - Palazzolo dello Stella - Pocènia - Precenicco - Rivignano - Ronchis - Teor.

Distretto di Tarcento:
Cassacco - Lusèvera - Magnano in Riviera - Nimis - Taipana - Tarcento - Treppo Grande - Tricèsimo.

(2381)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Autorizzazione alla « Film Insurance società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni rischi cinematografici », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « film ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Film Insurance società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni rischi cinematografici », con sede in Roma, diretta ad ottenere la autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo « film »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Film Insurance società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni rischi cinematografici », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « film ».

Roma, addì 17 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società di fatto Ditta Tullio Tescari, con sede in Torri di Quartesolo (Vicenza).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società di fatto Ditta Tullio Tescari, con sede in Torri di Quartesolo (Vicenza), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 687242 di protocollo, in data 11 febbraio 1965;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società di fatto Ditta Tullio Tescari, con sede in Torri di Quartesolo (Vicenza), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Vicenza con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Vicenza o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2443)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni « Jutificio e canapificio di Piazzola sul Brenta », con sede in Piazzola sul Brenta (Padova).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società per azioni « Jutificio e canapificio di Piazzola sul Brenta », con sede in Piazzola sul Brenta (Padova), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 690656 di protocollo, in data 4 giugno 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni « Jutificio e canapificio di Piazzola sul Brenta », con sede in Piazzola sul Brenta (Padova), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Padova con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Padova o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2442)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Modifiche alle sedi di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1927, con il quale venivano approvate disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Considerata l'opportunità di procedere ad alcune modifiche della tabella delle sedi per le sessioni di esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La voce n. 12 dell'allegato 1° del decreto ministeriale 9 maggio 1927 di cui alle premesse è modificata come segue:

Numero d'ordine	Sede di esame	Provincie comprese nella circoscrizione
12	Taranto	Taranto, Matera, Potenza
12-*bis*	Catanzaro	Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto l'art. 10 dello statuto dell'Ente;

Considerato che per decorso quadriennio necessita provvedere alla ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni, dagli Enti e dalle Organizzazioni sindacali interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è così composto:

Cipolletta dott. Giuseppe, membro effettivo; Pochettino dott. Sergio, membro supplente: in rappresentanza della Corte dei conti;

Perazzo dott. Gianni, membro effettivo; Fiore p.i. Nicola, membro supplente: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giulianelli prof. dott. Aurelio, membro effettivo; Cossiga dott. Giovanni, membro supplente: in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Anselmi rag. Anselmo, membro effettivo; Giammartini dott. Ugo, membro supplente: in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Cadario dott. Giuseppe, membro effettivo; Guttadauro Antonio, membro supplente: in rappresentanza dei lavoratori;

Masini dott. Leonardo, membro effettivo; Biocca avv. Mario, membro supplente: in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Cipolletta è presidente del Collegio sindacale dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1966.

Autorizzazione alla S.p.A. Borghetto, Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Brescia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1931, 24 febbraio 1933, 21 giugno 1954, 1° luglio 1957 e 14 gennaio 1963 con i quali la S.p.A. Borghetto, Magazzini generali e frigoriferi di Brescia è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Brescia un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze con le quali la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il Magazzino generale con nuovi locali destinati al deposito di merci;

Visto il parere favorevole all'accoglimento delle richieste espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia con deliberazione n. 33 del 14 febbraio 1962;

Visto il certificato di regolare esecuzione delle opere di costruzione e di sistemazione dei locali rilasciato dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 18 febbraio 1963;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Borghetto, Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Brescia con i seguenti locali, meglio descritti nelle planimetrie presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto e nel certificato del Genio civile di Brescia del 18 febbraio 1963:

capannone risultante dalle modifiche apportate al preesistente capannone « ex bozzoli »;

piano interrato del modificato « magazzino formaggi »;

tettoia adiacente al silos per grano.

Art. 2.

Nei suddetti locali possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate.

Per le operazioni di deposito in essi effettuate si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(2243)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1966

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Compagnia generale trattori S.p.A. già I.M.A.I. Importazione macchine industriali S.p.A. - Vercelli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed allo esonero delle operazioni di valore non superiore a 5 milioni di lire;

Considerato che la ditta Compagnia generale trattori S.p.A. — già I.M.A.I. Importazione macchine agricole industriali S.p.A. - Vercelli, via Dante n. 16 — ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione dall'estero di macchinario del seguente valore:

Mod. B import n. 8.700.357 emesso il 20 novembre 1963 dalla sede di Milano della First National City Bank per l'importo di fiorini olandesi 72.613,58 (fiorini olandesi settantaduemilaseicentotredici e 58 centesimi).

Visti gli atti con i quali la ditta interessata ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione mediante fidejussione bancaria in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che il macchinario regolato in via anticipata è stato importato entro i termini limitatamente all'importo di Fol. 43.298,78, mentre la rimanente merce, giunta in Italia e rimasta giacente allo stato estero, è stata rispedita alla ditta fornitrice estera sulla scorta del Mod. A Esport RA n. 835926 rilasciato dalla Banca d'Italia di Milano il 13 aprile 1965 per Fol. 29.314,80 previo riaccredito della valuta, che è stata ceduta all'Ufficio italiano dei cambi in data 22 marzo 1965;

Considerato il notevole ritardo con cui l'operazione si è perfezionata, rispetto ai termini previsti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata con fidejussione bancaria dalla ditta Compagnia generale trattori S.p.A. già I.M.A.I. Importazione macchine agricole industriali S.p.A. Vercelli, via Dante, 16, nella misura del 5% limitatamente all'importo di fiorini olandesi 29.314,80 (fiorini olandesi ventinovemilatrecentoquattordici e 80 centesimi).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1966

Il Ministro: TOLLOY

(2240)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1966.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Napoli per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Napoli;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

La Deputazione della Borsa merci di Napoli per l'anno 1966 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Longo dott. Giuseppe;
2) Colonna di Stigliano ing. Gustavo;
3) Nunziante avv. Mattia;
4) Maione avv. Salvatore;
5) Quarto dott. Francesco
6) Bonaiuto comm. Onofrio;
7) Foglia Manzillo dott. Mario.

Membri supplenti:

1) Giobbe comm. Giuseppe;
2) Voiello comm. Attilio;
3) Manzo comm. Sabato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2384)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1966.

Modifica del decreto ministeriale 23 febbraio 1966 concernente il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1966 che dispone il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria, per la durata di cinque anni, nei periodi annuali compresi tra il 1° aprile e la data di apertura dell'esercizio venatorio, di volta in volta fissata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 13 del testo unico sopracitato;

Considerato che nei territori delle regioni del Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Lucania e Calabria, particolari e contingenti situazioni locali possono richiedere eccezionali adeguamenti nell'applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 23 febbraio 1966, in sede di sua prima attuazione e ciò anche per assicurare i necessari servizi di vigilanza;

Ritenuta l'opportunità di attribuire ai presidenti delle Amministrazioni provinciali di dette regioni la facoltà di consentire, limitatamente all'anno in corso, lo esercizio venatorio nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 aprile 1966, quando sussistano le predette condizioni ed in ogni caso nel rispetto delle norme intese a proteggere la selvaggina migratoria nel periodo della riproduzione;

Decreta:

Nei territori delle regioni del Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Lucania e Calabria, è data facoltà ai presidenti delle Amministrazioni provinciali di consentire, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, la caccia e la uccellagione alla selvaggina migratoria nel periodo compreso tra la data del 1° aprile prevista dal decreto ministeriale 23 febbraio 1966 e quella del 30 aprile 1966, quando dalle Amministrazioni medesime sia accertata

l'esistenza di particolari situazioni locali che per l'anno in corso giustifichino, eccezionalmente, l'esercizio venatorio anche nel predetto periodo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

(2725)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 marzo 1966.
Proroga della gestione commissariale del comune di Montescaglioso (Matera).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1965 il Consiglio comunale di Montescaglioso è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del direttore di sezione dott. Pasquale Saracino.

Il predetto commissario ha dovuto, in un primo momento, provvedere alla riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi e in particolare a normalizzare la caotica situazione debitoria.

In atto ha in corso di esame numerosi ed importanti provvedimenti amministrativi e contabili fra i quali, principalmente, la revisione dei canoni dei fondi rustici, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario.

Ritenendosi pertanto indispensabile prorogare la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Matera, addì 18 marzo 1966

Il prefetto: FAZZUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Montescaglioso ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Pasquale Saracino, direttore di sezione in servizio presso questa Prefettura;

Considerato che col 20 marzo 1966 viene a scadere il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi suesposti nella unita relazione illustrativa che fa parte integrale del presente decreto;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dallo articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Montescaglioso è prorogata con decorrenza 20 marzo 1966 fino all'insediamento degli organi ordinari come per legge.

L'attuale commissario straordinario, dott. Pasquale Saracino, conserva tutti i poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Matera, addì 18 marzo 1966

Il prefetto: FAZZUTTI

(2727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2635)

Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Vezzano Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2636)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.875.688, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2637)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2638)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.106, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2639)

Determinazione per la Direzione generale degli affari di culto degli atti vincolati, istruttori e di mera esecuzione, di comunicazione e di certificazione di competenza, rispettivamente, del direttore generale, dei direttori di sezione o qualifiche equiparate, dei consiglieri o qualifiche equiparate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto di pari data, con il quale si è provveduto a delegare al direttore generale ed ai direttori di divisione della Direzione generale degli affari di culto alcune attribuzioni nelle materie di competenza della predetta Direzione generale;

Visti gli articoli 155, da 158 a 160 e 195 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Determina:

Per le singole Divisioni della Direzione generale degli affari di culto, gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione e qualifiche equiparate; le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri e qualifiche direttive equiparate, ai sensi rispettivamente degli articoli 155, 158 e 159 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3:

I. — *DIVISIONE AFFARI GENERALI E RISERVATI*

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) diniego di concessione di nulla osta, per mancanza di requisiti obiettivi, in materia di facilitazioni ferroviarie a favore di comunità religiose;

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e di qualifiche direttive equiparate*:

1) richiesta di informazioni in ordine alle domande di concessione di nulla osta per la applicazione della legislazione in materia di riparazione e ricostruzione di edifici di culto danneggiati o distrutti da offese belliche;

2) richiesta di informazioni in ordine alle domande di concessione di nulla osta in materia di facilitazioni ferroviarie a favore di comunità religiose;

3) atti istruttori relativi alle domande di concessione di sussidi del clero e di contributi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione;

4) trasmissione alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti dei mandati con i relativi provvedimenti concessivi di sussidi e di contributi, di cui al numero precedente;

5) trasmissione alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti dei provvedimenti relativi ad impegni di spesa assunti e non pagati nel corso dell'esercizio (residui passivi);

6) trasmissione al cassiere dei provvedimenti concessivi di sussidi al clero, per il pagamento su fondi accreditati;

7) solleciti alle Prefetture purchè non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari.

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni relative alla concessione di sussidi a favore del clero benemerito e bisognoso e di contributi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione;

2) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) ogni altra comunicazione dei provvedimenti adottati agli interessati e certificazione relativa a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

4) rilascio dei libretti personali di concessione speciale C sulle Ferrovie dello Stato al clero palatino;

5) attestazioni, notizie e comunicazioni a chi ne abbia diritto sullo stato delle pratiche di competenza della divisione.

II. — *DIVISIONE RICONOSCIMENTI GIURIDICI*

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) rigetto delle domande di riconoscimento di istituti ed enti ecclesiastici per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

2) diniego di autorizzazioni al collocamento nello stato di riposo nei confronti dei sacerdoti a trattamento economico ex-regime austro-ungarico, per mancanza di requisiti obiettivi negli interessati;

3) provvedimenti di esecuzione di decisioni su ricorsi al Consiglio di Stato e al Presidente della Repubblica, nonchè provvedimenti da adottare a seguito di sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, passate in giudicato.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e di qualifiche direttive equiparate.*

1) atti istruttori relativi alle domande di riconoscimento di istituti ed enti ecclesiastici e di eventuali modifiche concernenti la struttura dei medesimi;

2) trasmissione al Ministero di grazia e giustizia, per il visto del Ministro Guardasigilli e per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione, dei decreti presidenziali di riconoscimento di istituti ed enti ecclesiastici e riguardanti mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza dei medesimi;

3) richiesta di inserzione dei decreti, di cui al numero precedente, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica e di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

4) richiesta di inserzione dei decreti di cui al precedente numero due nel Bollettino ufficiale - Legislazione e disposizioni ufficiali - del Ministero dell'interno;

5) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali riguardanti modifiche agli statuti di enti ed istituti ecclesiastici;

6) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali di nomina del personale ecclesiastico e laico delle Chiese palatine;

7) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali di presentazione di ecclesiastici per la nomina a canonico nel Capitolo della Chiesa di Santa Maria ad Martyres (Pantheon) in Roma;

8) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali di nomina dei Deputati della Cappella del tesoro di San Gennaro, in Napoli;

9) comunicazione alle prefetture, per la notifica agli enti interessati, dei decreti presidenziali di cui al n. 2;

10) comunicazione alla Direzione Generale del Fondo per il Culto, ai fini della liquidazione e concessione dell'assegno supplementare di congrua, dei decreti presidenziali relativi a riconoscimenti civili di enti beneficiari;

11) comunicazione alle prefetture, per l'esecuzione ed alla Direzione generale del fondo per il culto, per conoscenza, dei decreti presidenziali relativi a riconoscimenti della personalità giuridica di chiese;

12) comunicazione alle prefetture, per l'esecuzione ed alla Direzione generale dell'assistenza pubblica, per conoscenza, dei decreti presidenziali relativi alla dichiarazione formale del fine delle confraternite;

13) comunicazione alle competenti prefetture, per la notifica agli enti interessati, dell'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, della Veneranda Arca di Sant'Antonio in Padova, delle Chiese Palatine in Napoli, della Cappella Palatina in Palermo, dell'Opera di Terra Santa di Napoli e Sicilia;

14) solleciti alle prefetture purchè non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari.

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei Consiglieri*:

1) comunicazione alle competenti prefetture dei decreti ministeriali relativi alla nomina dei componenti le fabbricerie di Chiese cattedrali e di quelle dichiarate monumento nazionale;

2) attestazioni, notizie e comunicazioni a chi ne abbia diritto sullo stato delle pratiche di competenza della Divisione;

3) rilascio di copie conformi di atti e documenti con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) ogni altra eventuale comunicazione di provvedimenti adottati agli interessati e certificazione inerente a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti.

III. — *DIVISIONE AUTORIZZATA E TUTELA*

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) rigetto delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare beni immobili a qualsiasi titolo, per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

2) provvedimenti di esecuzione di decisioni su ricorsi al Consiglio di Stato e al Presidente della Repubblica, nonchè provvedimenti da adottare a seguito di sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, passate in giudicato.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e di qualifiche direttive equiparate*:

1) atti istruttori relativi alle istanze di autorizzazione agli acquisti a qualsiasi titolo da parte degli enti ecclesiastici in genere ed al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione da parte degli enti beneficiari di culto;

2) trasmissione dei decreti presidenziali relativi agli acquisti alla Corte dei conti per la registrazione e alle prefetture per la esecuzione

3) trasmissione alle prefetture competenti, per l'esecuzione ed alla Direzione generale del Fondo per il culto, per notizia, dei decreti ministeriali di autorizzazione al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e dei decreti ministeriali emessi a favore dei Benefici vacanti;

4) richieste istruttorie circa la compilazione dei riassunti degli stati patrimoniali degli Enti di culto;

5) richieste di notizie e di precisazioni in ordine ai verbali di riconsegna delle temporalità beneficiarie;

6) trasmissione alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti dei provvedimenti per spese concernenti la compilazione dell'inventario degli stati patrimoniali degli enti di culto;

7) trasmissione alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti dei titoli di spesa di cui al precedente numero;

8) trasmissione dei titoli di spesa concernenti il pagamento di indennità di missioni per la riconsegna delle temporalità beneficiarie, alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti;

9) solleciti alle prefetture purchè non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari.

C) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei Consiglieri*:

1) comunicazione alle prefetture competenti dell'approvazione dei bilanci preventivi e relative variazioni, e dei conti consuntivi delle Aziende speciali di culto;

2) rilascio di copie conformi di atti e documenti con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) attestazioni, notizie e comunicazioni a chi ne abbia diritto sullo stato delle pratiche di competenza della Divisione;

4) ogni altra eventuale comunicazione dei provvedimenti adottati agli interessati e certificazione inerente a pratiche di competenza dell'Ufficio cui sono addetti.

IV. — *DIVISIONE CULTI ACATTOLICI*

A) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) rigetto di domande per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente, concernenti:

a) il riconoscimento della personalità giuridica di istituti di confessioni acattoliche;

b) l'approvazione di nomine di ministri di culto acattolico;

c) l'approvazione delle elezioni di presidenti di comunità israelitiche italiane e del presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane;

d) l'autorizzazione ad istituti di culto acattolico ad acquistare beni o a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

2) provvedimenti di esecuzione di decisioni su ricorsi al Consiglio di Stato e al Presidente della Repubblica, nonchè provvedimenti da adottare a seguito di sentenze dell'autorità giudiziaria, passate in giudicato.

B) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di Sezione e qualifiche direttive equiparate*:

1) atti istruttori relativi alle pratiche di competenza della Divisione;

2) trasmissione di provvedimenti:

a) al Ministero di grazia e giustizia per il visto del Guardasigilli e per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione, di decreti presidenziali relativi al riconoscimento della personalità giuridica di istituti di confessioni acattoliche;

b) alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali relativi ad autorizzazioni all'acquisto di beni da parte degli istituti di confessioni acattoliche;

c) ad altri Ministeri, per i decreti interministeriali, o adottati « di concerto »;

d) alle prefetture, per l'esecuzione, dei decreti presidenziali e ministeriali relativi agli istituti anzidetti;

3) richieste di inserzione dei decreti presidenziali di cui al precedente n. 2) lett. *a*) nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e pubblicazione in sunto nella *Gazzetta Ufficiale*;

4) richieste di inserzione dei decreti presidenziali e ministeriali di cui al precedente n. 2) nel Bollettino ufficiale di legislazione e disposizioni ufficiali del Ministero dell'interno;

5) solleciti alle prefetture purchè non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari.

C) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) attestazioni, notizie e comunicazioni a chi ne abbia diritto sullo stato delle pratiche di competenza della Divisione;

2) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) ogni altra eventuale comunicazione dei provvedimenti adottati agli interessati e certificazione inerente a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti.

Roma, addì 28 aprile 1962

Il Ministro: TAVIANI

(2265)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 27 settembre 1965 al 3 ottobre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	232	1.986	1.893	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	33.210	44.175

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.984	11.111	6.155	7.984	9.796	15.840
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	8.773	9.719	5.578	8.773	10.991	19.880
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18% . . .	10.073	9.679	5.188	10.073	12.451	22.925
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	11.633	9.631	4.720	11.633	14.203	26.579
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% . . .	12.413	9.607	4.486	12.413	15.079	28.406
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30% .	13.193	9.583	4.252	13.193	15.955	30.233
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43% . . .	16.573	9.479	3.238	16.573	19.751	38.150
	24	8. superiore al 43%	23.853	9.255	1.563	23.853	27.927	55.202
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% .	7.210	8.156	4.015	7.210	9.428	16.130
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18% . .	8.510	8.116	3.625	8.510	10.888	19.175
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24% .	10.070	8.068	3.157	10.070	12.640	22.829
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% .	10.850	8.044	2.923	10.850	13.516	24.656
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630	8.020	2.689	11.630	14.392	26.483
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43% .	15.010	7.916	1.675	15.010	18.188	34.400
	35	7. superiore al 43%	22.290	7.692	zero	22.290	26.364	51.452
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri . . .	6.421	9.548	4.592	6.421	8.233	12.090
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27% .	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	24.485
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	41.625
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	33.210	44.175
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	9.428 (*f*)	16.130 (*f*)

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.888 (*f*)	19.175 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	12.640 (*f*)	22.829 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	13.516 (*f*)	24.656 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	14.392 (*f*)	26.483 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	18.188 (*f*)	34.400 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	26.364 (*f*)	51.452 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	4.592 (*f*)	6.421 (*f*)	8.233 (*f*)	12.090 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	27.610
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	44.750
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	58.764 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	48.970 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	44.876 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	13.110
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	9.772 (*h*)	zero	zero	9.772
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	16.026 (*h*)	zero	16.026 (*h*)	16.026
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	16.026

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	6.186	16.721	zero	6.186	10.837 (*c*)	31 149
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	23.980
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	2.218	7.598	zero	2.218	3.235 (*c*)	17.825
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	13 16	F. formaggi fusi	4.845	13.585	3.644	6.356	10.989 (*c*)	30.847
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) . . .	7.309	5.008	2.528	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è *applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione* Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(9897)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Parabiago

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, n. 340, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Parabiago (Milano).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2311)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Pero (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 16 marzo 1966, n. 3997, è stato approvato il piano di zona del comune di Pero (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2724)

Approvazione del piano di zona del comune di Vergiate (Varese)

Con decreto provveditoriale in data 15 marzo 1966, n. 773, è stato approvato il piano di zona del comune di Vergiate (Varese), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2723)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA - CATANZARO

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Sant'Eufemia Lamezia (CZ)

Con decreto in data 1° febbraio 1966, n. 29500, è stato approvato il programma di fabbricazione ed il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Sant'Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2721)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 25 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,60	624,665	624,61	624,60	624,60	624,63	624,59	624,60	624,60
$ Can.	580,66	580,30	580,25	580,20	580 —	580,35	580,30	580,35	580,25	580,30
Fr. Sv.	143,91	143,94	143,92	143,935	143,95	143,96	143,945	143,92	143,96	143,97
Kr. D.	90,62	90,54	90,55	90,545	90,55	90,54	90,5475	90,54	90,54	90,53
Kr. N.	87,371	87,32	87,32	87,32	87,35	87,31	87,32	87,37	87,31	87,30
Kr. Sv.	121,548	121,16	121,10	121,13	121 —	121,18	121,14	121,08	121,03	121,15
Fol.	172,57	172,31	172,29	172,27	172,35	172,34	172,29	172,34	172,34	172,28
Fr. B.	12,547	12,545	12,54	12,545	12,545	12,54	12,5455	12,54	12,54	12,545
Franco francese	127,48	127,47	127,48	127,46	127,45	127,45	127,47	127,45	127,45	127,45
Lst.	1746,34	1744,65	1744,30	1744,65	1744,50	1744,75	1744,45	1744,75	1744,75	1744,70
Dm. occ.	155,68	155,59	155,60	155,59	155,60	155,61	155,58	155,69	155,61	155,60
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,17	24,16875	24,15	24,17	24,16625	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,785	21,78	21,78	21,76	21,84	21,79	21,758	21,79	21,79	21,78
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,4175	10,43	10,42	10,4167	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 25 marzo 1966

Rendita 5 % 1935	105,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,50
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1966

1 Dollaro USA	624,62
1 Dollaro canadese	580,25
1 Franco svizzero	143,94
1 Corona danese	90,546
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	121,135
1 Fiorino olandese	172,28
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	127,465
1 Lira sterlina	1744,55
1 Marco germanico	155,585
1 Scellino austriaco	24,167
1 Escudo Port.	21,759
1 Peseta Sp.	10,417

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a un posto di vice preparatore di gabinetto (ex coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale dei preparatori di gabinetto in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di scuola media di 2° grado o titolo equipollente;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 5;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Amministrazione dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno comunque, incomplete delle notizie o dichiarazioni indicate nel precedente articolo ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione nonchè per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 14.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in una prova di laboratorio ed in una prova orale giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo in Livorno o, eventualmente, in altre sedi che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Per ogni prova scritta e per la prova orale la Commissione dipone di 10 punti.

Art. 10.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 12.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse ed almeno la votazione di 6/10 nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova pratica, il voto ottenuto agli orali e l'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordine del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948,

n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 16.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 17.

Il candidato assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con le seguenti competenze annue lorde:

L. 842.600 per stipendio, L. 153.600 per indennità integrativa speciale, L. 169.680 per assegno di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, oltre l'aggiunta di famiglia e gli eventuali emolumenti accessori.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 18.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto all'assunto un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo delle competenze di cui al precedente articolo oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il vincitore proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1966
Registro n. 7, foglio n. 266

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Prova scritta di chimica*:

Descrizione del montaggio e del funzionamento degli apparecchi e degli strumenti occorrenti per illustrare una lezione di chimica riferentesi ad uno degli argomenti sottoelencati e commento dei principi teorici su cui si base l'esperienza:

a) Pressione osmotica;
b) Tensione superficiale;
c) Crioscopia ed ebulioscopia;
d) Elettroliti e non elettrolisi;
e) Elettrolisi dell'acqua;
f) indicatori;
g) Titolazioni elettrometriche: Potenziometria.

2) *Prova scritta di chimica industriale*:

Descrizione del montaggio e del funzionamento degli apparecchi e degli strumenti occorrenti per illustrare una lezione di chimica industriale riferentesi ad uno degli argomenti sottoelencati e commento dei principi teorici su cui si basa la esperienza:

a) il potere calorifico dei combustibili solidi;
b) gassificazione dei combustibili solidi;
c) distillazione secca dei combustibili solidi;
d) distillazione frazionata dei petroli;
e) craking termico dei petroli;
f) acque industriali e loro trattamento.

Prova pratica di laboratorio di chimica: (la durata della prova sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice).

Preparazione per pesata di soluzioni normali e controllo del loro titolo per via volumetrica o gravimetrica.

Prova orale:

a) discussione sugli argomenti delle materie indicate per le prove scritte e sui principi teorici della tecnica impiegata nella prova pratica;

b) nozioni tecniche relative alla preparazione e distribuzione dei principali reagenti in un laboratorio di chimica;

c) nozioni tecniche relative alla conservazione e protezione dei principali strumenti di un laboratorio di chimica;

d) nozioni di diritto pubblico con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati civili.

Roma, addì 10 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1966
Registro n. 7, foglio n. 266

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . e residente in . . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto in prova nel personale dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . ; . . . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto in prova ».

(2041)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quarantatre posti di vice perito tecnico industriale in prova, nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Foglio d'ordini n. 18 in data 3 marzo 1966, pubblica il decreto ministeriale 20 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 217, che approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantatre posti di vice perito tecnico industriale in prova, nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici industriali della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 in data 24 ottobre 1964.

(2405)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico della carriera di concetto dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 1° settembre 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1965, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di vice coadiutore del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei Servizi antincendi è così costituita:

Presidente:

Santucci dott. Carlo, vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Componenti:

Iadarola prof. dott. Alfredo, direttore di ragioneria di 1ª classe, dirigente l'Ispettorato di ragioneria presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

Tiezzi dott. ing. Italiano, ispettore capo R.T.A.;

De Cataldo prof. dott. Noella, docente di lettere italiane presso l'Istituto tecnico industriale G. Galilei;

Emanuelli prof. ing. Franco, docente di elettrotecnica presso l'Istituto tecnico industriale G. Galilei.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Alfonso Parente, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966
Registro n. 6 Interno, foglio n. 355

(2305)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie e di nomina di cinquantuno ex allievi delle Scuole allievi operai dell'Esercito ad operaio dello Stato di 3ª categoria, in prova, con varie qualifiche di mestiere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 8 del 19 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 133 del 21 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Esercito, foglio n. 56, con il quale sono state approvate le graduatorie e sono stati nominati operai dello Stato di 3ª categoria, in prova, con varie qualifiche di mestiere, i cinquantuno ex allievi operai delle Scuole allievi operai dell'Esercito, da assumere ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 19 giugno 1965.

(2729)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1273 del 15 marzo 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante in Provincia al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la terna proposta dal Comune interessato e dall'Ordine dei medici della Provincia, per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 che ha sostituito l'art. 50 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale di Varese;

Buzzi dott. prof. Bruno, primario ostetrico dell'Ospedale di circolo di Lecco;

Cantoni dott. Fermo, specialista in ostetricia, libero professionista, Erba;

Campagnano dott. Giulio, vice prefetto, Como;

Ronchetti Adriana, ostetrica condotta di Binago.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Como e del Comune interessato.

Como, addì 1° marzo 1966

Il medico provinciale: LUPI

(2328)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1559 del 29 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:
Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Moscatelli dott. Mario, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Prefettura di Viterbo;
Realmuto dott. Antonio, medico provinciale superiore;
Tavella dott. Antonio, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale grande degli infermi di Viterbo;
Lazzarini dott. Pietro, specialista in ostetricia e ginecologia;
Ercolani Vera, ostetrica condotta del comune di Viterbo.

Segretario: Ricci dott. Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Viterbo.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Viterbo, della Prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 2 marzo 1966

Il medico provinciale: CORDA

(2325)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa Carrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 880 in data 1° aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta, vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1964;
Ritenuto di dover provvedere alla formazione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni fatte rispettivamente dal Ministero della sanità, della Prefettura di Massa-Carrara, dall'Ordine dei medici della provincia di Massa-Carrara e dal Comune interessato, ai sensi del medesimo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 sopracitato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1266;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara alla data del 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:
Valerio dott. Giovanni, vice prefetto di Massa-Carrara.

Componenti:
Podestà dott. Giovanni, medico provinciale capo di Pistoia;
Bianchi prof. Pier Luigi, primario ostetrico di ruolo Ospedale civile di Massa;
Vatteroni dott. Mario, libero professionista specializzato in ostetricia e ginecologia;
Lenzetti dott. Enzo, direttore di sezione della Prefettura di Massa-Carrara;
Lenzetti Clara, ostetrica di ruolo della 2ª condotta del comune di Montignoso.

Segretario:
Biagini dott. Alfredo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori in Massa non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della locale Prefettura ed in quella del Comune interessato e di questo Ufficio.

Massa, addì 26 febbraio 1966

Il medico provinciale: CATASSI

(2510)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2231 del 14 febbraio 1966, con il quale è stato provveduto alla assegnazione dei posti di condotta medica vacanti al 30 novembre 1963 in provincia di Messina;
Considerato che il comune di Saponara con nota n. 106 del 22 febbraio 1966, pervenuta in data 1° marzo 1966, comunica che il dott. Francesco Magistro, vincitore della condotta medica locale è deceduto e allega il relativo atto di morte rilasciato dal comune di Buccheri nel quale si è verificato il decesso;
Visto l'atto di morte, rilasciato dal comune di Buccheri in data 22 febbraio 1966 dal quale risulta che Magistro Francesco, nato a Sant'Angelo di Brolo il 1° maggio 1924 è deceduto il 27 novembre 1965 giusta annotazione al n. 36 del registro degli atti di morte di quel Comune;
Considerato che occorre provvedere alla necessaria variazione delle assegnazioni delle condotte;
Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi espressi in narrativa è approvata la seguente variazione di assegnazione di condotta medica:

1) il concorrente dott. Forzano Francesco è dichiarato vincitore ed assegnato alla condotta medica del comune di Saponara, anzichè a quella del comune di Malfa;

2) il concorrente dott. Inferrera Pasquale è dichiarato vincitore ed è assegnato alla condotta medica del comune di Malfa.

I signori sindaci dei comuni di Saponara e di Malfa sono incaricati della esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nei modi e termini indicati dall'art. 23 del sopracitato regolamento.

Messina, addì 3 marzo 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

(2326)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.